

presso la Cassa dei depositi e prestiti, vincolati a favore del Governo e delle assicurazioni stipulate ai sensi di questa legge.

« Nel regolamento, di cui all'articolo 27, saranno determinate le norme per l'aumento, lo svincolo e la reintegrazione della cauzione.

« Le Compagnie o Società private, per esercitare, agli effetti di questa legge, l'assicurazione degli operai contro gl'infortuni sul lavoro, dovranno tenerne la gestione distinta da quella di ogni altro ramo o categoria di assicurazioni. »

Nessuno chiedendo di parlare su questo articolo, lo pongo a partito.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato).

Viene ora l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Zavattari.

Ne do lettura:

« L'industriale, l'impresario, l'appaltatore, esercente di cave, miniere, costruzioni edilizie, ecc., di cui all'articolo 1, dovrà fornire le prime cure di assistenza medica all'operaio colpito da infortunio sul lavoro. »

L'onorevole Zavattari ha facoltà di svolgere il suo articolo aggiuntivo.

Zavattari. La differenza che passa fra l'aggiunta fatta all'articolo 10 e quella da me proposta è sostanzialmente questa: che l'articolo 10 limita la prima cura medica a lire cinquanta, mentre io non indico alcuna cifra, perchè potrebbe verificarsi il caso di un infortunio di cento operai, che richiedesse l'intervento di dieci o quindici medici, a trasportare i quali in carrozza sul luogo dell'infortunio occorresse la spesa di lire cinquanta.

Perchè questa spesa deve esser compresa nel prezzo della cura? (*Interruzioni*).

L'articolo dice solamente che la spesa della cura non potrà eccedere le lire cinquanta.

Dunque insisto nel mio articolo perchè ritengo che sia il più equo.

Se la Camera approvasse la dizione che propongo, la potremmo inserire nell'articolo 10, togliendo da quell'articolo le parole: *non potrà eccedere le lire cinquanta*, perchè io mi occupo della prima cura, non della cura continuativa.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Chimirri, relatore. Faccio osservare all'onorevole Zavattari che l'articolo aggiuntivo

da lui proposto fu in sostanza votato e compreso nell'articolo 10.

Ora non si può tornarvi sopra. L'onorevole Zavattari parlò allora contro il limite della spesa; ma la Camera andò in diverso avviso, e ciò ch'è scritto è scritto.

Presidente. Lei insiste, onorevole Zavattari?

Zavattari. Insisto.

Presidente. Le debbo far riflettere anch'io che il suo articolo contempla una materia che fu già discussa all'articolo 10. Se mai era allora, onorevole Zavattari, che avrebbe dovuto far valere le sue ragioni. Mi pare quindi sia il caso che Ella ritiri la sua aggiunta.

Zavattari. Ebbene, onorevole presidente, per contentarla, ritiro il mio articolo; però faccio osservare che quando parlai sull'articolo 10, dissi che ritenevo inutile l'aggiunta delle cinquanta lire.

La Commissione non mi ha risposto, e poi senza alcuna discussione ha levati dall'articolo i dieci giorni e non le cinquanta lire. Per questa ragione mi ero riservato di proporre uno speciale emendamento. Ho voluto mettere le cose a posto.

Presidente. Ma ad ogni modo Ella ha dichiarato che ritira il suo emendamento.

« Art. 29. La presente legge entrerà in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. »

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito quest'articolo 29. Chi lo approva sorga.

(È approvato).

Ora chiedo alla Commissione se essa creda potere fare dinanzi alla Camera il coordinamento di questo disegno di legge nella seduta di martedì.

Chimirri, relatore. Quando credono l'onorevole presidente ed il ministro di agricoltura e commercio.

Presidente. Sta bene: allora martedì, in principio della seduta pomeridiana, prima procederemo al coordinamento e poi alla votazione segreta del disegno di legge.

Annunzio di una interrogazione.

Presidente. Si dà lettura di una domanda di interrogazione presentata oggi:

« I sottoscritti interrogano l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commer-